(Trasmissione a mezzo PEC) Prot.

Ancona, lì

Spettabili

Federazione Ordini Ingegneri Marche federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ancona ordine.ancona@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Ascoli Piceno ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Fermo ordine.fermo@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Macerata ordine.macerata@ingpec.eu

Ordine degli Ingg. - Pesaro-Urbino ordine.pesaro@ingpec.eu

Ordine degli Archh. – Ancona oappc.ancona@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Ascoli Piceno oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Fermo oappc.fermo@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. – Macerata oappc.macerata@archiworldpec.it

Ordine degli Archh. - Pesaro-Urbino oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri - Ancona collegio.ancona@geopec.it

Collegio dei Geometri - Ascoli Piceno collegio.ascolipiceno@geopec.it

Collegio dei Geometri - Fermo collegio.fermo@geopec.it

Collegio dei Geometri – Macerata collegio.macerata@geopec.it

Collegio dei Geometri - Pesaro-Urbino collegio.pesaro@geopec.it

Università Politecnica delle Marche protocollo@pec.univpm.it

Università di Camerino protocollo@pec.unicam.it

Università di Urbino Carlo Bo amministrazione@uniurb.legalmail.it

Ordine dei Periti Industriali delle province di Ancona e Macerata ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino collegiodipesarourbino@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali e Laureati delle province di Ascoli Piceno e Fermo collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it

Ordine dei Geologi delle Marche geologimarche@epap.sicurezzapostale.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino ordinefarmacistipu@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona ordinefarmacistian@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata ordinefarmacistime@pec.fofi.it

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo ordinefarmacistiap@pec.fofi.it

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici delle Marche ordine.marche@pec.chimici.org

Ordine Nazionale dei Biologi protocollo@peconb.it

Oggetto: D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 - Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica. – parere del MiTE

Gentili Signori,

Si prega di dare la massima diffusione delle seguenti comunicazioni ai propri iscritti che esercitano la professione di Tecnici Compenti in Acustica (TCA) ai sensi del d.lgs.42/2017.

Si ricorda che l'Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 42/2017 stabilisce che ai fini dell'aggiornamento professionale gli iscritti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Il successivo punto 4 stabilisce che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi allo scadere dei quali, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

Si porta a conoscenza che il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con nota prot. 118786 del 2/11/2021, quale riscontro a specifiche richieste della Regione Toscana, ha stabilito quanto segue:

- 1. Che dal combinato disposto dei punti 2 e 4 dell'allegato 1 del d.lgs. 42/2017 appare evidente che nel caso in cui un tecnico competente in acustica nell'arco di 3 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco del proprio nominativo non abbia seguito almeno un'ora di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi del punto 4 del richiamato allegato 1, avrà mancato di osservare l'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'allegato 1, punto 2.
 - Pertanto la Regione, attestata la violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale, procede alla sospensione dello stesso ai sensi del punto 4, allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
- 2. Che la sospensione di sei mesi ai sensi del punto 4, allegato 1 del d.lgs. 42/2017 non possa essere utilizzata dal TCA per recuperare le ore di formazione mancanti, in quanto la norma prevede che i tecnici competenti in acustica seguano con profitto corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 30 ore nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco.
 - Pertanto i corsi seguiti dopo tale scadenza non possono essere considerati validi per un eventuale "recupero" delle ore di formazione mancanti.
- 3. Che tecnici competenti in acustica cancellati dall'ENTECA, al fine del reinserimento nell'elenco stesso, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti definiti all'articolo 22, comma 1 del d. lgs. 42/2017, o, in via transitoria fino al 18 aprile 2022 per chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, dei requisiti definiti al comma 2 dello stesso articolo.

Pertanto, la reiscrizione in ENTECA dei tecnici cancellati per mancato aggiornamento, potrà avvenire mediante richiesta di nuova iscrizione ai sensi dell'art. 22 del d.lgs 42/2017.

Cordiali Saluti

Il Dirigente (Roberto Ciccioli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

TL/wa 400.80.30/2018/VAA/ 184